

E' largamente noto che il 21 ottobre 1975 è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Milano un « Parere pro veritate » sugli aspetti meccanici della caduta di Giuseppe Pinelli da una stanza sita al terzo piano della Questura di Milano, nella notte tra il 15 ed il 16 dicembre 1969. Tale parere è stato redatto dai fisici: Aldo Andreotti, Alberto Bonetti, Marcello Cini, Adriano Di Giacomo, Elio Fabri, Roberto Fieschi, Adriano Gozzini, Giovanni Jona Lasinio, Ugo Palma, Antonio Scotti, Guido Stampacchia, Gherardo Stoppini, Giuliano Toraldo di Francia, docenti in diverse Università italiane.

E' anche noto che il 27 ottobre 1975 il Giudice Istruttore Gerardo D'Ambrosio ha depositato presso lo stesso Tribunale la sentenza che proscioglie Luigi Calabresi, Savino Lograno, Vito Panessa, Giuseppe Caracuta, Carlo Mainardi e Pietro Mucilli dall'imputazione del « reato previsto e punito dagli articoli 110, 112 n. 1, 575, 61 n. 9 C.P. per avere in concorso tra loro e, cioè, di numero di persone superiore a 5, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla loro qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, cagionato la morte di Pinelli Giuseppe ».

Del parere dei fisici e della sentenza di D'Ambrosio hanno dato notizia e commento così la stampa quotidiana come quella periodica. «Sapere» ritiene suo compito dare integrale pubblicazione del primo e prendere posizione sulla seconda: perché nel primo riconosce un esempio di leale impegno scientifico per la ricerca della verità in una vicenda la cui ultima lettura non può essere che politica. E nella seconda riconosce l'ultima versione di una scelta politica cui studiosi di varia professionalità e accademia hanno offerto più servizi di quanti fossero richiesti, con lo zelo di una soltanto declamata scientificità.

Al testo dei fisici fa, quindi, seguito quello di una dichiarazione rilasciata da uno di noi subito dopo aver preso integrale conoscenza della sentenza del Giudice Istruttore. Anche così, vogliamo ricordare Giuseppe Pinelli.



sibile il caso della disgrazia. Mostriamo ciò nel seguito. Il caso del suicidio può essere avvenuto solo nel modo affermato dai testimoni mentre l'omicidio può prospettarsi, oltre che nel modo ipotizzato dalle parti Pinelli e Baldelli, anche con altre modalità. Ad esempio il corpo esamine può essere stato gettato senza spinta dalla finestra. Dalla impossibilità del caso disgrazia, ne consegue che il fatto è da attribuirsi o al suicidio o all'omicidio. Essendo possibili solo i casi suicidio o omicidio, ed essendo unica la maniera con la quale Pinelli può essersi suicidato, appare di somma importanza verificare la possibilità del suicidio. Tale verifica, consiste nel controllare, attraverso esperimenti, se una persona, gettandosi dalla finestra della stanza del dr. Calabresi, e nella maniera descritta dai testimoni, può cadere alla distanza alla quale fu trovato il corpo di Pinelli.

Se il risultato di tali esperimenti mostra che questo è possibile, allora niente può dirsi su cosa è accaduto, poiché la possibilità del suicidio non esclude quella dell'omicidio, con la modalità ipotizzata o con altra.

Se invece il risultato degli esperimenti esclude la possibilità del suicidio, allora questi stessi esperimenti provano che Pinelli è stato ucciso, non essendovi una terza alternativa.

In conclusione, data la natura del problema, le informazioni che esperimenti possono fornire sono le seguenti:

a) *il suicidio è (praticamente) impossibile.* Questa è la conclusione da trarsi se gli esperimenti mostrano che molte persone, nelle condizioni ambientali nelle quali può essersi svolto il fatto, non sono capaci di cadere alla distanza alla quale è caduto Pinelli.

b) *Il caso suicidio è poco probabile.* Questa conclusione è quella da trarsi se gli esperimenti mostrano che la distanza può essere raggiunta solo da qualche soggetto o solo in qualche prova fra molte eseguite.

c) *Il suicidio è possibile.* Tale conclusione è quella da trarsi se gli esperimenti mostrano invece che tale distanza può essere raggiunta facilmente da chiunque e nelle condizioni descritte. Per quanto detto precedentemente, in tal caso gli esperimenti non possono dare alcun contributo alla soluzione del problema. In nessun caso, data la natura del problema, si può pervenire attraverso esperimenti a concludere che il caso suicidio è più probabile dell'omicidio.

2 Relazione dei Periti d'Ufficio (pp. 54-60 e 78-95).

2.1 *Esperimenti eseguiti.* Gli esperi-

menti sono stati condotti al fine di dare una risposta al quesito E) posto dal G.I. Tale quesito, formulato come « modalità della caduta del corpo » può essere riformulato più semplicemente. « A quale causa può essere attribuita la caduta? ». Almeno questa appare l'interpretazione data dai periti i quali, per rispondere, hanno eseguito esperimenti con un manichino ed esperimenti di tuffo in piscina. Poiché la causa della caduta è da attribuirsi o a disgrazia, o a suicidio, o a omicidio è richiesto ai periti se qualcuno di questi casi è da escludersi in base a considerazioni di meccanica o a esperimenti. Analizziamo gli esperimenti condotti dai periti e le loro conclusioni.

2.2 *Esperimenti con il manichino.* I periti hanno eseguito due prove intese, a quanto affermano, a verificare la ipotesi della disgrazia, cioè della possibilità di caduta « come per malore di persona appoggiata alla parte sinistra della ringhiera del balcone ».

Questi due esperimenti appaiono assurdi per i motivi seguenti:

1) E' da escludersi « a priori » che una persona dell'altezza di 1,67 m, appoggiata ad una ringhiera alta 0,97 m dal pavimento, se colta da malore, cada all'esterno. Lo escludono considerazioni di statica elementare e la posizione del baricentro di un corpo umano in posizione eretta.